

va incontro quando si vuol decidere senza prima discutere. (Mormorio)

LIONE. Io dico che questa rigorosissima esattezza pare che non sia richiesta dal bisogno: mentre le sole discussioni che si fanno nella Camera, pubblicate per mezzo dei giornali, cominciano già a preparare coloro che vi sono interessati. Costoro naturalmente aspettano con ansietà a vedere che cosa si deliberi; quindi sicuramente ne prendono una cognizione anticipata, e appena la legge sarà votata da questa Camera ne saranno già universalmente avvertiti; sembra adunque che questo termine sia sufficiente.

RICCARDI, relatore. Io voleva unicamente osservare che, in caso che si fosse voluto pigliare un termine dal giorno della pubblicazione, queste pubblicazioni succedono in giorni diversi nelle diverse provincie, e questo giorno non avrebbe poi mai un termine fisso per sapere quando si chiuda questa incombenza di pagare. Perciò la Commissione ha stimato di cambiare questo termine irregolare *dopo la pubblicazione* in quell'altro più fisso di un giorno determinato, avendo avuto in vista di portare questo termine fisso al 20 marzo; onde è sembrato che, siccome il Governo naturalmente sarà sollecito a provvedere per la pubblicazione di questa legge, l'inconveniente sarà evitato.

IL PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo come è stato emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

IL PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4.

L'articolo 4 nel progetto originale era nei termini seguenti:

« Le reclamazioni contro le tasse di prestito presentate dopo i termini stabiliti dall'art. 4 della legge del 9 dicembre ultimo, e quelle che venissero ulteriormente prodotte sino a tutto il corrente mese, potranno essere accettate e giudicate secondo il disposto dall'art. 25 del decreto del 12 settembre 1848. »

L'emendazione della Commissione consiste in mutare le parole: *sino a tutto il corrente mese*, in queste: *sino a tutto il 20 marzo p. v.*

Chi è d'avviso di adottare l'articolo 4 così modificato voglia alzarsi.

(La Camera adotta.)

L'articolo 5 dice:

« Stante le disposizioni contenute nei precedenti articoli, qualunque somma che sia versata dopo il 28 corrente febbraio, tanto spontaneamente quanto coattivamente, sarà iscritta secondo il disposto dell'art. 11 del real decreto 7 settembre 1848, e così per una rendita semplicemente al pari. »

La Commissione propone di sostituire al 28 corrente mese di febbraio il 20 marzo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 6 dice:

« Il termine di giorni dieci fissato nell'articolo 12 del real decreto 12 settembre ultimo per attivare coattivamente le riscossioni portate dai ruoli formati dagli insinuatori per i debitori di quote di prestito, di supplimenti di quote, o di multe sui crediti ipotecarii, è prorogato ad un mese dalla data della rispettiva loro pubblicazione; durante tal termine potranno

essere accettate le reclamazioni contro le quote in essi iscritte. »

A questo articolo la Commissione non ha fatto mutazione veruna.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 7 è concepito in questo modo:

« Tutti coloro che avranno pagate le loro quote di prestito a mani degli esattori dovranno dichiarare, entro tutto il prossimo mese di marzo, se intendano che le relative iscrizioni sieno intestate nominativamente, ovvero al portatore. In mancanza di tale dichiarazione le cedole saranno spedite al portatore. »

La Commissione non ha fatto mutazione alcuna a quest'articolo.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

La Camera ha adottato successivamente tutti gli articoli della legge; rimane adesso di votare la legge intera.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BARGNANI.

IL PRESIDENTE. Prima che si passi all'appello nominale parteciperò alla Camera che il deputato Bargnani ha presentato un progetto di legge che sarà distribuito negli uffici.

Pregherei i deputati di rimanere al loro posto, affinché i segretari possano vedere se siamo in numero.

La Camera è in numero; per conseguenza si farà l'appello nominale per la votazione.

(*Mano mano che si procede all'appello dei nomi, i deputati Bunico, Chenal, Depretis, Martinet e Valerio Lorenzo dichiarano di astenersi dal votare, perchè questa legge è un'appendice di quella fattasi nel periodo dei poteri straordinari stati accordati al Governo con deliberazione del 29 luglio, contro cui essi protestarono.*)

Risultato dello squittinio:

Numero dei presenti	109
Voti favorevoli	102
Voti contrari	2
Astenutisi dal votare	5

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per lunedì all'una pomeridiana:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Rapporti sui progetti di legge ultimamente presentati;
- 3° Sviluppo del progetto di legge proposto dal deputato Demarchi.